

COMUNE DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE **DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI** **E AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13 Aprile 2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27 Marzo 2008
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 23 Marzo 2009
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28 Giugno 2011

INDICE

PARTE PRIMA

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Concessioni
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 5	Termine per la conclusione del procedimento amministrativo
Art. 6	Istruttoria
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 10	Competenze degli Uffici Comunali di Torre del Lago
Art. 11	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in aree particolari
Art. 12	Principali obblighi del concessionario
Art. 13	Revoca, rinuncia e modifica della concessione
Art. 14	Decadenza della concessione
Art. 15	Subentro nella concessione
Art. 16	Proroga della concessione
Art. 17	Anagrafe delle concessioni
Art. 18	Adeguamento dei diritti
Art. 19	Occupazioni d'urgenza

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20	Oggetto del canone
Art. 21	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 22	Durata delle occupazioni
Art. 23	Occupazioni abusive
Art. 24	Suddivisione del territorio comunale

Art. 25	Determinazione della tariffa base
Art. 26	Particolari tipologie e criteri di determinazione
Art. 27	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
Art. 28	Arrotondamento della superficie occupata
Art. 29	Criteri particolari di determinazione del canone
Art. 30	Agevolazioni
Art. 31	Esenzioni
Art. 32	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 33	Rateizzazione
Art. 34	Sanzioni
Art. 35	Omesso, parziale o ritardato pagamento
Art. 36	Accertamenti
Art. 37	Termini di prescrizione
Art. 38	Interessi moratori
Art. 39	Riscossione coattiva
Art. 40	Funzionario Responsabile
Art. 41	Norme di rinvio
Art. 42	Entrata in vigore del presente regolamento
Art. 43	Disciplina transitoria
Art. 44	Aggiornamento automatico
Art. 45	Arrotondamenti nei pagamenti
Art. 46	Importi minimi
Art. 47	Deposito cauzionale
Art. 48	Gestione del servizio

PARTE I
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade ed aree pubbliche, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati ad esclusione di quelle aree normate da altri regolamenti comunali;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) agevolazioni speciali;

D) criteri di determinazione del canone;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va necessariamente coordinato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate e le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta alla Viareggio Patrimonio srl in quanto affidataria del servizio, la quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti controinteressati, a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere:

- a) le generalità del richiedente con data e luogo di nascita, residenza o domicilio e il codice fiscale e/o partita iva. Se società generalità e dati anagrafici del legale rappresentante e il suo codice fiscale, inoltre la sede legale e la ragione sociale della società e il codice fiscale e/o partita iva;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la data di inizio e di fine dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) la planimetria, in scala non superiore a 1/5000, del suolo che si intende occupare;

- g) l'ufficio comunque, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriori documentazione finalizzata al rilascio della concessione;
 - h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
 - i) una marca da bollo da apporre alla concessione, che sarà restituita nel caso di diniego della stessa;
 - l) la ricevuta del pagamento della somma di € 62.50 quale contributo per le spese di istruttoria della pratica di sopralluogo da versare su apposito ccp, nel caso di occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia e per rilascio di passo carraio. Nei casi di altre occupazioni il contributo suddetto è pari a € 26.50. Il predetto contributo non è dovuto nel caso di richiesta di proroga di concessione già rilasciata, quando si verifica senza soluzione di continuità; ad esso si applicano inoltre le eventuali esenzioni o riduzioni previste per il canone;
 - m) le eventuali spese di registrazione della concessione sono poste a carico del richiedente;
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine accordato, o per le quali non è stato versato il deposito cauzionale richiesto, saranno archiviate. La notizia di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda è comunicata all'interessato con lettera raccomandata semplice.

Art. 5

Termine per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni lavorativi per le concessioni e di 15 giorni lavorativi per le autorizzazioni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6
Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda stessa, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione, si deve presentare una nuova domanda di concessione, con il pagamento dei relativi diritti.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione (polizia municipale, ufficio tecnico ecc..) ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta. Gli uffici comunali ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono evidenziare, nel caso in cui siano previsti dei lavori pubblici o altra attività, l'impossibilità di rilasciare la concessione per il periodo richiesto.
6. Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere autorizzate se conformi alle disposizioni delle schede del regolamento edilizio vigente denominate "elementi di arredo urbano".
7. (soppresso.)

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo adottando direttamente il provvedimento, se competente, ovvero rimettendo gli atti al Funzionario responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 8

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Funzionario Responsabile il quale può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni al bene comunale;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alla modalità o alla durata della concessione.
 2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario Responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, sentiti gli Uffici interessati.
 3. La cauzione infruttifera da versare alla Viareggio Patrimonio srl su apposito ccp, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. Il controllo verrà effettuato dalla società sentito il parere del competente ufficio comunale.
- 3bis) I richiedenti al momento del rilascio, o del rinnovo, della concessione dovranno versare un deposito cauzionale infruttifero pari ad una rata del canone annuale.
- Il deposito cauzionale verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni regolamentari.
4. Nel caso in cui il richiedente risulti moroso per precedenti concessioni di suolo pubblico non potrà essere rilasciata la concessione, a meno che lo stesso provveda immediatamente al pagamento dell'importo dovuto presentando apposita quietanza di pagamento o, nel caso di ammissione alla rateizzazione, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria (di primario istituto bancario o assicurativo, con testo concordato con la Viareggio Patrimonio Srl ed a "prima richiesta") a garanzia dell'importo dovuto. Detta disposizione si applica anche nel caso in cui il richiedente sia moroso nel pagamento di altri tributi comunali (ICI, ICP, TARSU) e/o nel pagamento della TIA. Peraltro, a garanzia della nuova concessione del suolo, l'interessato dovrà effettuare un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità o, in alternativa, stipulare una polizza fideiussoria con le modalità sopra indicate
 5. In caso di mancato ritiro della concessione e senza averne comunicato il motivo, nei tempi previsti dalla comunicazione di cui al comma due dell'articolo 9, la stessa si intende come ritirata e il concessionario è tenuto al pagamento di quanto previsto e in nessun caso può essere concesso il rimborso di quanto versato.

6. Nessuno può effettuare l'occupazione di area pubblica senza il rilascio di regolare atto di concessione e senza pagamento del relativo canone, ad eccezione delle occupazioni esenti da canone, per le quali è, però, sempre richiesto l'atto di concessione.
7. Il concessionario è obbligato ad esibire agli organi di vigilanza e controllo l'atto di concessione. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture relative all'occupazione deve essere affissa copia della concessione.
E' altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando Polizia Municipale del Comune di Viareggio.
8. Per le occupazioni temporanee di durata fino a tre giorni l'utente deve presentare al Servizio Riscossioni della Viareggio Patrimonio Srl richiesta in bollo precedentemente vistata dal Comando Polizia Municipale del Comune di Viareggio. La ricevuta di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico sostituisce la concessione. Il pagamento potrà essere effettuato sia mediante apposito bollettino di c/c postale o in contanti presso lo sportello del Servizio Riscossioni della Viareggio Patrimonio Srl.
9. Il canone decorre:
 - a) per le occupazioni temporanee dalla data di occupazione indicata nella domanda di concessione e sino alla scadenza indicata sempre nell'atto di concessione; si precisa che tutte le concessioni avranno comunque scadenza massima il 31 dicembre dell'anno di rilascio;
 - b) per le occupazioni permanenti dal 1° gennaio dell'anno di rilascio della concessione qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. Inoltre, il canone è annuale e non frazionabile. Si precisa che in caso di subentro il canone è unico.
10. Qualora nel fondo interessato dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico comunale, sia temporanea che permanente, siano svolte più attività (ad esempio: commercio di vicinato e attività di pubblico esercizio), si procederà al rilascio della concessione tenendo conto dell'attività prevalente, alle condizioni previste dalle normative vigenti e a insindacabile giudizio della Viareggio Patrimonio S.r.l.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la data di inizio e della data della fine dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
1. Il rilascio della concessione, che verrà comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata semplice che conterrà le relative informazioni e il bollettino di

pagamento, non costituisce titolo per la realizzazione di opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc.

Art. 10

Competenze degli Uffici Comunali di Torre del Lago

1. Gli Uffici Comunali di Torre del Lago sono autorizzati a rilasciare, nel territorio di propria competenza, concessioni di suolo pubblico. Ogni concessione dovrà essere inviata all'ente gestore "Viareggio Patrimonio srl" che ne curerà la riscossione.
2. Le concessioni devono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3. (eliminato)

Art. 11

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in aree particolari

1. Sono assoggettate al presente regolamento le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche nelle pinete di levante e di ponente, nei pubblici mercati sia al dettaglio che all'ingrosso, che non sono comprese in altre regolamenti. Rimane di competenza della Viareggio Patrimonio la riscossione per i casi previsti negli specifici regolamenti.

Per le occupazioni temporanee il Servizio Suolo Pubblico provvederà al rilascio della concessione previo nulla-osta dell'Ufficio competente.

Art. 12

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie cure e spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede la Viareggio Patrimonio srl con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale di cui all'art. 8.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato

dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato previo pagamento delle spese di € 5,00.

5. Il concessionario deve provvedere al mantenimento decoroso degli spazi pubblici antistanti l'area data in concessione. A tal fine copia di ogni concessione verrà inviata al gestore del servizio di igiene del territorio il quale provvederà ad evidenziare all'ufficio che ha rilasciato la concessione i casi in cui il concessionario non adempie a quanto sopra. Il concessionario, previo invio di raccomandata deve adempiere a quanto evidenziato dall'ente gestore. In mancanza provvede la Viareggio Patrimonio srl con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale di cui all'articolo 8.
6. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico per lavori edili, l'occupazione non può protrarsi oltre la durata stabilita dalla concessione edilizia ed eventuali varianti.
7. versare, alle scadenze stabilite, i canoni previsti dal presente regolamento.
8. Non possono essere concesse sui viali a mare e piazze limitrofe, se non precedentemente autorizzate dalla Giunta Municipale, occupazioni temporanee in occasioni di manifestazioni culturali, sportive, assistenziali, religiose e politiche, che prevedano la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
9. Nel caso di ingombro della sede stradale l'occupazione dovrà essere evidenziata con appositi dispositivi catarifrangenti.

Art. 13

Revoca, rinuncia e modifica della concessione

1. L'Amministrazione comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta alla Viareggio Patrimonio srl. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo (articolo 4 comma g e h, articolo 5 comma 4 e articolo 10 comma 4). Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
3. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2 e 3.
4. la revoca è disposta dal Sindaco, con apposita ordinanza, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 241/1990

5. Con il provvedimento di revoca è ordinato anche lo sgombero e il ripristino del bene occupato, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
6. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti di ufficio, con rivalsa della spesa a carico del concessionario, da prelevare, eventualmente, dal deposito cauzionale costituito all'atto della concessione. Il provvedimento di revoca viene comunicato al concessionario a mezzo raccomandata A.R. o con notifica attraverso i messi notificatori.

Art. 14

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti entro i termini previsti dagli artt. 32 e 33 del presente regolamento.
 - casi particolari previsti da leggi di settore.
 - mancato utilizzo dell'area pubblica concessa, senza alcun giustificato motivo, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o concessione, in caso di occupazioni permanenti, oppure entro dieci giorni, nei casi di occupazione temporanea.
 - Quando viene meno la titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
 - Mancata esposizione del cartello di passo carrabile.

Art. 15

Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali e con il pagamento dei diritti di voltura di € 12.00.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione rilasciata per l'attività rilevata e la dichiarazione con la quale il subentrante si impegna a sottostare agli stessi obblighi e prescrizioni, previsti dalla concessione medesima, compresa la scadenza, ed a farsi carico dei canoni eventualmente non pagati del concessionario cessante.
4. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura si decade dalla concessione.
5. E' in ogni caso facoltà del subentrante presentare domanda di nuova concessione ai sensi dell'articolo 4.
6. Il subentro non può essere concesso se il concessionario non è in pari con il versamento dei tributi comunali.

Art. 16
Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga, giustificandone i motivi.
2. La domanda di proroga deve essere rivolta alla Viareggio Patrimonio srl, con la stessa modalità della richiesta di concessione rilasciata, almeno 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
5. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in pari con i versamenti.

Art. 17
Anagrafe delle concessioni permanenti

La Viareggio Patrimonio Srl provvede a registrare le concessioni permanenti, seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.

Art. 18
Adeguamento dei diritti

1. Gli importi dei diritti previsti dal presente regolamento possono essere adeguati dalla Giunta Municipale con proprio atto deliberativo, da comunicarsi al Consiglio Comunale con le relative motivazioni.
2. Per la presentazione delle richieste previste dal presente regolamento gli interessati potranno avvalersi degli appositi modelli predisposti dal competente ufficio.

Art. 19
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di assoluta emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova alla Viareggio patrimonio srl e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo previo pagamento dei diritti d'urgenza di € 33.50;
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 23 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE

Art. 20
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con appositi atti deliberativi.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

4. A decorrere dall'anno di introduzione del presente regolamento non è più applicabile la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507/1993.

Art. 21

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale se abusivo.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. In caso di occupazioni del suolo pubblico per lavori edili è obbligato in solido, con il soggetto che pone in essere l'occupazione, anche il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile.

Art. 22

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con elementi di arredo urbano, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 3 anni.

La durata di tutte le occupazioni, indipendentemente dalla data di rilascio delle stesse, scade il 31 dicembre.

Per le occupazioni di suolo pubblico della passeggiata a mare destinate a pubblici esercizi e già in possesso di concessione per tipologie comprese nelle tipologie "1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6" delle schede tecniche allegate al regolamento edilizio vigente, il primo rinnovo ha durata di 3 anni. Per le occupazioni di suolo pubblico destinate alla somministrazione di bevande ed alimenti nella rimanente parte della città il primo rinnovo ha durata di due anni per quelle occupazioni già in possesso di concessioni che comprendono le tipologie "1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6" delle sopra citate schede tecniche. Le concessioni permanenti avranno durata di anni 3 (tre) e si rinnoveranno tacitamente, di altri tre anni, salvo disdetta da comunicare, a mezzo lettera raccomandata A.R., da una delle due parti almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza.

Le frazioni superiori all'anno sono computate come un anno intero. L'importo annuo del canone delle occupazioni permanenti è dovuto sempre per intero anche in caso di disdetta della stessa o in caso di cessazione dell'attività durante l'anno. Quanto sopra non si applica in caso di subentro di un terzo nell'attività per la quale è stata rilasciata la concessione permanente

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno. E' comunque consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture), richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo da rilasciarsi dal competente ufficio comunale.
4. La durata delle concessioni temporanee viene determinata dall'ufficio competente.

Art. 23
Occupazioni abusive

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale e/o dall'incaricato della società Viareggio Patrimonio srl sono equiparate a quelle concesse, impregiudicati tutti gli altri aspetti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate abusive le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - b) per le quali non è stato effettuato il pagamento del canone entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - c) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo/proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima
3. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale e/o incaricato della Soc. Viareggio Patrimonio srl.
4. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale e/o dall'incaricato della società Viareggio Patrimonio Srl, comporta per il trasgressore, in conformità a quanto previsto dall'art. 63 del D.Lgs 446/1997, l'obbligo di corrispondere:
 - a) una indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento), maggiorata degli interessi di cui all'art.38;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera a), né superiore al doppio della stessa;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 285/1992, e successive modifiche.

Detta modifica si applica anche alle annualità non ancora prescritte e agli atti di accertamento non ancora divenuti definitivi.

5. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano la irregolarità dell'occupazione.

6. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune, con ordinanza sindacale notificata al trasgressore, ordina la rimozione dei mezzi di occupazione e la rimessa in pristino dell'area occupata assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni, per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e la rimessa in pristino dell'area occupata sarà effettuata d'ufficio dalla Viareggio Patrimonio Srl con addebito al trasgressore delle relative spese.

Il materiale rimosso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio. Il materiale rimosso sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; decorso tale termine il materiale sarà confiscato dalla Viareggio Patrimonio Srl che potrà provvedere, a sua insindacabile scelta, alla sua distruzione o a venderlo all'asta, secondo le procedure di legge in materia o a trasferirlo, a titolo gratuito, ad associazioni non aventi finalità di lucro.

In ogni caso il Comune e la Viareggio Patrimonio Srl non rispondono dei danni causati alle strutture oggetto dell'occupazione durante la loro rimozione.

7. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano la irregolarità dell'occupazione.

Art. 24

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 1) sono individuate come segue:

- Zona A - spazi ed aree pubbliche delimitati a nord dalla Fossa dell'Abate (dal mare alla via Buonarroto) e, proseguendo in senso orario, la via Buonarroto, la via Foscolo e la piazza Garibaldi – lato mare (di queste ambo i lati), il canale Burlamacca ed il mare.
- Zona B) – spazi ed aree pubbliche delimitate a nord dalla via Vespucci (tratto Buonarroto-Fratti – su ambo i lati) e, proseguendo in senso orario, la via Fratti (tratto Vespucci-Garibaldi – su ambo i lati), la via Garibaldi (tratto Fratti – piazza Garibaldi – su ambo i lati), la piazza Garibaldi (lato nord), la via Foscolo e la via Buonarroto (tratto Mazzini-Vespucci) queste due ultime escluse.
Spazi ed aree pubbliche di tutto il viale Marconi di Torre del lago (entrambi i lati), a partire dall'incrocio con la via Venezia fino al sottopasso Martin Pescatore

e della via Garibaldi (entrambi i lati ed escluso traverse) a partire dal sottopasso Martin Pescatore fino alla via Aurelia.

- Zona C) –spazi ed aree pubbliche delimitate a mare dalla via Buonarrotri esclusa, a nord dalla Fossa dell'Abate, e proseguendo in senso orario, dalla linea ferroviaria GE/PI, piazza della Stazione Vecchia, prolungamento ideale della via Virgilio, via Virgilio (entrambi i lati) via dei Pescatori (entrambi i lati), via Giorgetti (entrambi i lati), Nuovo Mercato Ittico ed il mare nord. A sud rimane delimitato dalle strade e piazze previste nelle Zone A) e B).
- Zona D) – spazi ed aree pubbliche delle rimanenti parti del territorio comunale non comprese nelle precedenti categorie.
- Tale suddivisione è riportata dalla planimetria 1:20.000 allegata.

Art. 25

Determinazione della tariffa base

1. In base ai criteri previsti dall'articolo 3, comma 143, lettera h, della Legge 662/1996 e dall'articolo 63, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 446/1997 e considerando quindi il valore economico della disponibilità delle aree in relazione all'attività svolta, il sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, la misura della tariffa base è stabilita dall'Amministrazione comunale tenendo conto della classificazione del suolo pubblico di cui all'articolo 24.

Alla tariffa base saranno applicati i coefficienti di valutazione economica di cui al successivo articolo 27.

2. Per le occupazioni permanenti il canone poi è moltiplicato per i metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per anno solare.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è moltiplicato per i metri quadrati o lineari e per i giorni di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.

Art. 26

Particolari tipologie e criteri di determinazione

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili.

Agli effetti del canone di concessione, sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (articolo 44 del D.Lgs 507/1993, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione), e, comunque, si considerano tali i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

Nelle zone del centro città, individuate nell'area a mare della linea ferroviaria Genova – Pisa, e nelle zone interessate dal “piano della sosta” non può essere rilasciato il cartello di passo carrabile per le aperture di accesso di larghezza inferiori a mt. 2,00 e che pur avendo larghezza superiore a mt. 2,00 non abbiano all'interno lo spazio sufficiente per il ricovero di un autoveicolo.

2) Passi carrabili o pedonali a filo di manto stradale (passi a raso)

Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedano ed ottengano il rilascio di apposito cartello segnaletico dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. Le spese della eventuale messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Nelle zone periferiche, individuate nell'area a monte della linea ferroviaria Genova- Pisa ed in tutte le altre compreso la zona di Torre del Lago, prive del pubblico marciapiede, ad esclusione di quelle eventualmente interessate dal “piano della sosta”, può essere rilasciato il cartello di passo carrabile anche per le aperture di accesso di larghezza inferiore a mt. 2,00 e fino ad una larghezza minima di mt. 1,20 purchè all'interno abbiano lo spazio sufficiente per il ricovero di uno o più veicoli.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta alla società Viareggio Patrimonio srl di cessazione del passo. In questo caso il concessionario è tenuto alla restituzione del contrassegno identificativo del passo alla “società Viareggio Patrimonio srl”.

Il contrassegno identificativo è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato richiesto.

Il trasferimento di residenza o la vendita del fabbricato comporta da parte del concessionario la restituzione del contrassegno identificativo posseduto nei modi sopra previsti.

Fino a quando non effettua la restituzione del contrassegno identificativo il concessionario è soggetto al pagamento del canone.

3) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.

Per le occupazioni permanenti comprese nell'area interessata allo svolgimento delle manifestazioni del carnevale e dei vari rioni, i concessionari sono tenuti a liberare le varie occupazioni a semplice richiesta del Comando della Polizia Municipale.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nelle schede tecniche del vigente regolamento edilizio.

Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture ecc..realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alle condutture (tipo pozzetti, griglie ecc.)

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato a conclusione delle procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione. Nel caso in cui nelle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite da ditte diversa dal comune, vengano rilasciate a terzi occupazioni di suolo temporanee o permanenti, il gestore del parcheggio a pagamento non può comunque pretendere dall'Amministrazione

comunale “per mancato guadagno” una somma superiore all’importo del canone, tolto l’aggio di spettanza del comune, corrisposto dal concessionario.

7) Occupazioni con chioschi

Le occupazioni con chioschi (esempio:edicole, bar) rientrano nel presente regolamento solo per l’aspetto pagamento del Canone O.S.A.P.

La superficie computabile per la determinazione del Canone è quella indicata nell’apposito provvedimento di concessione dove vengono indicate anche le eventuali condizioni. Per tali occupazioni è previsto solo il subentro senza la possibilità di ampliare la superficie attualmente concessa.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell’entità dell’occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio, da parte del competente ufficio comunale, di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nell’ipotesi di concessione dell’area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 5.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, per le fiere il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell’esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall’atto di concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico. Le occupazioni del suolo effettuate e autorizzate con veicoli destinati al soggiorno delle persone (roulottes) sono soggette al pagamento dello spazio occupato secondo la tariffa prevista per le attrazioni.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all’esercizio dell’attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall’atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata di validità di queste.

Qualora a seguito di rilascio della concessione di cui sopra sia necessario per garantire la viabilità, sia veicolare che pedonale, interdire la sosta sul lato opposto dell'occupazione autorizzata, mediante installazione di un cartello stradale di 'divieto di sosta' o con il posizionamento di strutture atte a vietare la sosta, alla superficie interdetta, indicata e quantificata dal Comando Polizia Municipale del Comune di Viareggio, sarà applicato il canone della tipologia n.4 delle occupazioni temporanee ridotto del 50%.

6) Occupazioni per il periodo di Carnevale effettuate da parte della Fondazione Carnevale.

Le occupazioni temporanee per il periodo di Carnevale effettuate dalla Fondazione Carnevale sono soggette comunicazione con allegata planimetria generale presentata per l'approvazione alla C.P.V.L.P.S. La Viareggio Patrimonio provvederà alla riscossione del relativo canone di occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) al termine dell'occupazione stessa, calcolando il periodo di effettiva occupazione, come risulta dalla comunicazione pervenuta.

C) OCCUPAZIONI SUI MARCIAPIEDI

Per i pubblici esercizi è ammessa l'occupazione dei marciapiedi con i dehors di cui all'art. 1 della scheda di arredo urbano n. 1 (art. 55 Regolamento Edilizio Comunale), sia in modo permanente che temporaneo, con larghezza comunque non eccedente quella del pubblico esercizio, purchè la profondità della rimanente parte del marciapiede destinata ai pedoni non sia inferiore a m. 1,5 .

Art. 27

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata per la tariffa base indicata all'art. 25 e determinata dall'Amministrazione Comunale.
2. Il coefficiente in questione si applica nelle misure seguenti:

<u>Tipologia di occupazione</u>	<u>Coefficiente</u>
Permanente	
1) suolo permanente con tavoli, sedie e fioriere in veranda, tende a pagoda e chioschi	1,6
2) tende fisse e retrattili attività commerciali	0.18
3) passi carrai	1
4) spazi soprastanti il suolo pubblico	0.27

5) distributori carburante	1
6) suolo destinato a parcheggi a pagamento	0.3
7) chioschi non destinati alla somministrazione di bevande e alimenti e giostrine del mercato di piazza Cavour	0.42
8) occupazioni con ombrelloni, tavoli, sedie e fioriere	1,00
9) edicole	0.72
10) altre tipologie non comprese	1

Per il solo anno 2008 per la categoria 7) si applica il coefficiente 0.2 e per la categoria 8) si applica il coefficiente 0.14.

Temporanea

1) ambulanti per fiere e manifestazioni tipo Carnevale e ricorrenze varie	1
2) occupazioni suolo per attività commerciali Tipo tavoli bar	0,3
2 bis) come sopra ma solo periodo estivo	0.13
3) occupazioni per allacci ai vari servizi pubblici, cavi, condutture ecc. di aziende erogatrici di pubblici servizi	1
4) impalcature, ponteggi e cantieri per lavori edili	1
5) spettacolo viaggiante	0.4
6) manifestazioni politiche, culturali e sportive	0.2
7) mercati vari e spuntisti con convenzione	0.7

8) altre tipologie non comprese 2

Per il solo anno 2008 per la categoria 7) si applica il coefficiente 0.3.

Art. 28

Arrotondamento della superficie occupata

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

Art. 29

Criteri particolari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze secondo quanto stabilito all'Art. 63 del d. lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 30 novembre dell'anno precedente
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 30

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 27 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per manifestazioni sportive, politiche e culturali, del 50%, purché non vi sia somministrazione di cibi e bevande nè attività commerciali (anche in minima parte e/o sotto forma di contributo libero);
 - per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 50%;
 - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.
2. Le superfici, per ogni singola occupazione, eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello

spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, comprese le zone destinate alla sosta dei carriaggi (roulottes), le superfici sono calcolate in ragione del 60 per cento sino a 100 mq, del 35 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 20 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3. Per le occupazioni dei mercati settimanali il canone è ridotto del 50% se l'occupazione è inferiore alle dodici ore.
4. Per gli ambulanti denominati spuntisti è possibile effettuare una convenzione di almeno 30 presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 15 presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Per queste convenzioni viene applicata la tariffa "temporanea vari mercati";
5. Nel periodo estivo e in osservanza del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose i titolari di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per lavori edili che mantengono l'occupazione, pur sospendendo i lavori, hanno diritto ad una agevolazione del 30%. L'agevolazione viene concessa su richiesta ed autocertificazione attestante la sospensione dei lavori da parte dell'interessato e la stessa decorre dalla data indicata nell'autocertificazione, che non può essere antecedente alla data di presentazione della richiesta.

Art. 31
Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:

- Le occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento;
- Le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze. Verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile; con tende installate per comodità delle abitazioni private (ad esclusione quindi di quelle installate negli esercizi commerciali e simili);
- le occupazioni effettuate dallo Stato , dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi;
- le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti (ai fini del presente regolamento, si intende per portatore di handicap il soggetto che ha difficoltà motorie gravi e permanenti, superabili solo con l'utilizzo di mezzi che ne agevolino lo spostamento)
- le seguenti occupazioni occasionali di durata non significativa:
 - A) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso

gratuito al pubblico non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 12 ore;

B) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminare in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;

C) le occupazioni con ponteggi, scale, pali di sostegno e simili realizzate per interventi di riparazione o manutenzione, di durata non superiore a 4 ore;

D) le occupazioni occasionali non superiori a tre ore;

- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni temporanee dell'area dei viali a mare da parte della fondazione Carnevale necessaria per lo svolgimento dei corsi mascherati, se inferiore alle 20 ore
- le occupazioni temporanee da parte della Fondazione Carnevale e dei rispettivi comitati rionali necessarie per lo svolgimento delle feste rionali, se inferiori alle 20 ore.
- La Giunta Municipale è autorizzata, con propria deliberazione, a concedere l'esenzione del pagamento del canone Cosap in casi di interventi di ristrutturazione dei fabbricati di elevata rilevanza sociale e assistenziale qualora questi comportino l'occupazione del suolo pubblico con cantieri edili e/o recinzioni.

Art. 32

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro i termini previsti nella lettera di comunicazione del rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio della concessione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno. La Giunta Municipale, nei casi di necessità, può variare il termine di scadenza suddetto.
4. Per i titolari di licenza di commercio su aree pubbliche, non titolari di concessione (spuntisti), il pagamento del canone va effettuato al momento dell'assegnazione giornaliera dello spazio pubblico. Lo spazio od area pubblica non potrà essere assegnato senza il pagamento.
5. Per importi superiori a € 300,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di: gennaio aprile, luglio, ottobre.
6. Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore "Viareggio Patrimonio srl" o con addebito su conto corrente bancario o postale in via continuativa.
7. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Art. 33

Rateizzazione

Con motivata istanza il titolare della concessione può richiedere, per obiettive, momentanee difficoltà economiche, la dilazione di pagamento del canone .

La suddetta rateizzazione può essere concessa,- a insindacabile giudizio del Funzionario responsabile, a norma delle disposizione dettate dall'art. 23 del regolamento generale delle entrate. Sulle somme il cui pagamento è differito o rateizzato rispetto alla normale scadenza, si applicano gli interessi di cui al successivo articolo 38. Nel caso in cui l'attività cui si riferisce l'occupazione sia oggetto di vendita/cessione delle quote sociali, la rateizzazione non può essere concessa. Se questa era già stata concessa decade.

Art. 34

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo comma, consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 267/2000 art. 7 bis e successive modifiche ed integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale secondo quanto stabilito dall'art. 23 comma 4 e 5 del presente regolamento.

3 Restano salve le sanzioni irrogate ai sensi del vigente codice della strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

Art. 35

Omesso, parziale o ritardato pagamento

1. Per l'omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo dovuto, se il ritardo è compreso tra undici e trenta giorni si applica la sanzione del venti per cento dell'importo scaduto. Oltre i trenta giorni di ritardo si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo dovuto.
2. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione o delle scadenze indicate dal presente regolamento in materia di rateizzazione e di pagamenti per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione.
3. Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione, di cui all'art. 14.

Art. 36

Accertamenti

1. L'Ufficio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Ufficio provvede, in caso di parziale, omesso o ritardato versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di giorni 30.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2.
4. A seguito delle attività di cui al presente articolo, l'Ufficio in caso di occupazione abusiva applica la sanzione di cui all'art. 23, nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento procede secondo quanto stabilito dall'art. 34.1.
5. L'importo minimo per l'emissione degli accertamenti è di € 12,00, tale somma comprende canone, interessi e sanzioni;
5. Le spese sostenute dall'ufficio per la notifica degli avvisi di accertamento e per le altre procedure per la riscossione coattiva, sono a carico del soggetto passivo.

Art. 37

Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento del canone non versato, delle indennità di cui all'articolo 23, delle sanzioni di cui all'articolo 34 e 35 degli interessi di cui all'articolo 38, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile.
2. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone e non dovuti, sui quali gli spettano gli interessi nella stessa misura indicata all'articolo 38.

Art. 38

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute per il canone, a seguito di accertamento di cui agli artt. 23, 34 e 35, si applicano gli interessi legali, di cui all'art. 1284 del Codice Civile, maggiorati di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

Art. 39

Riscossione coattiva

1 La riscossione coattiva è svolta direttamente dall'ente gestore e viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639 con le modalità previste dall'articolo 22 del regolamento generale delle entrate del comune di Viareggio.

Art. 40

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario, nominato dalla Viareggio Patrimonio Srl, è preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone e provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 41

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo di integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 42

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 43

Disciplina transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salvo la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono, entro la data di pagamento stabilita dal presente regolamento, rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone. In tal caso, in sede di prima applicazione il pagamento sarà commisurato al periodo di occupazione del suolo pubblico in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 25 del presente regolamento.
3. Il Comune e l'ente gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione il termine per il pagamento del canone è stabilito al giorno 30/6/2007.
5. Nelle zone di particolare rilevanza ai fini della viabilità e della sosta che saranno individuate con apposito atto della Giunta Municipale, non potranno essere rilasciate nuove concessioni, mentre quelle esistenti potranno essere rinnovate per un periodo non superiore a tre anni.
6. Per le attività commerciali poste sulla passeggiata a mare, diverse dai pubblici esercizi, possono essere rilasciate concessioni solo per piccoli espositori (cartoline, souvenir della città e gadget), in numero massimo di tre, per un totale di mq. 3, e per piante ornamentali, purchè posizionate adiacenti al fabbricato, con ingombro massimo pari a mq. 1, chioma compresa.

7. Nelle altre zone della città, pedonali e non pedonali, per le attività commerciali diverse dai pubblici esercizi, possono essere rilasciate concessioni per espositori e piante ornamentali, secondo il numero e le caratteristiche di cui all'art. 43.6, da posizionare adiacenti ai fabbricati, aventi una profondità non superiore a m. 1. Nelle zone non pedonali gli espositori e le piante ornamentali di cui sopra devono essere posizionate sul marciapiede, in modo che la rimanente parte dello stesso destinata ai pedoni non abbia profondità inferiore a m. 1,50.
8. Ai rivenditori di cicli e motocicli può essere concesso uno spazio sulla sede stradale (area di sosta antistante il proprio esercizio) non eccedente il suo fronte, per l'esposizione di veicoli nuovi di fabbrica. lo spazio in questione dovrà essere opportunamente recintato con fioriere o catenelle di colore rosso-bianco o altri mezzi idonei da posizionare comunque all'interno dell'area concessa. tale tipo di occupazione potrà essere autorizzata anche sui pubblici marciapiedi purché resti uno spazio di m. 1,50 tra l'area concessa e il cordolo del marciapiedi per transito dei pedoni.

Art. 44

Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Municipale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

Art. 45

Arrotondamenti nei pagamenti

Il pagamento del canone deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se pari a 50 centesimi o superiore.

Art. 46

Importi minimi

L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 11,00, nel caso in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

Art. 47

Deposito cauzionale

In caso di mancato pagamento dei canoni alle relative scadenze, il funzionario è autorizzato ad incamerare l'eventuale deposito cauzionale fino a concorrenza del dovuto.

Art. 48
Gestione del servizio

Il Comune potrà affidare il servizio ai soggetti di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 o alla propria società Viareggio Patrimonio srl in parte o per l'intero le attività di cui al presente regolamento.”;